

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

155.

29 GENNAIO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

Essendosi reso vacante un seggio, nella Regione della Campania, in seguito alla morte del compianto senatore Giovanni Bertoli, la Giunta accerta che il primo dei candidati non eletti per il Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Oreste Catalano.

Successivamente la Giunta, su proposta del senatore Fabiani e dopo interventi dei senatori Bernardinetti, Gianquinto, Torelli, Bermani, Pecoraro e del Presidente, delibera di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione sui controlli effettuati per il Collegio senatoriale di Cittadella, nella Regione del Veneto.

La seduta termina alle ore 17,15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio** » (973), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il senatore Veronesi chiede che in seno alla Commissione si realizzi un ragionevole accordo sull'andamento dei lavori, preordinando l'elenco complessivo di quanti intendono intervenire, in modo da portare a termine la discussione, senza dispersioni. Il senatore Montini invita a tener conto dell'assenza del relatore ed aggiunge che nella

prossima seduta tutti i componenti della Commissione potranno comunicare la loro intenzione di intervenire. Il senatore Coppola rileva che l'assenza del relatore (dovuta a motivi di salute) non costituisce motivo di rallentamento della discussione, che tuttavia deve consentire a tutti coloro che ne facciano domanda (ed i commissari della Democrazia cristiana intendono intervenire tutti) di iscriversi a parlare. Il presidente Cassiani, premesso di aver preso le opportune intese con i vice presidenti della Commissione, ricorda l'impegno di tenere seduta ogni settimana, tenendo presente, come punto di riferimento, il calendario dei lavori concordato dalla conferenza dei Presidenti in modo da non trovarsi in ritardo rispetto alle scadenze fissate, e consentire al relatore di predisporre in tempo utile la relazione. Al riguardo comunica che nella giornata di domani si recherà a trovare il senatore Bardi degente in clinica. Assicura infine che non esiste nessuna intenzione di dilazionare l'andamento, peraltro costantemente sereno, del dibattito.

Svolge quindi un ampio intervento il senatore Montini. Dopo aver ricordato i valori etici che la Democrazia cristiana ritiene di dover difendere, al di là di ogni concezione religiosa, nell'interesse della società, egli dichiara che tratterà l'argomento con considerazioni di ordine giuridico pratico che, sia pure non nuove, ritiene obiettivamente non superabili e tali da giustificare una sospensione nell'esame del disegno di legge.

A suo avviso, non è costituzionalmente corretto disciplinare con legge ordinaria una materia che il prevalente indirizzo non solo dottrinario ma anche giurisprudenziale (le Corti d'appello ad esempio non hanno mai sollevato il problema della compatibilità con gli articoli 101 e 102 della Costituzione della giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici) ritiene debba essere regolata con legge costituzionale; ne deriva, in tal modo, il pericolo che la Corte costituzionale possa dichiarare incostituzionale la legge, creando notevoli disagi ed esasperando quei cittadini che si fossero eventualmente illusi di risolvere con questo strumento delicate situazioni personali. Si pone

quindi un quesito di carattere pratico — aggiunge l'oratore — che prescinde dalle convinzioni di principio circa l'indissolubilità del matrimonio e che attiene ai doveri e alle responsabilità di ciascun senatore, nel momento in cui viene chiamato ad approvare una legge che potrebbe essere fonte di disordini. Osserva altresì che l'innovazione richiede particolare cautela, data l'incertezza dell'opinione pubblica nazionale e la possibilità di un contrastante verdetto attraverso un eventuale *referendum*.

Passando quindi a trattare del disegno di legge in relazione alla riforma del diritto di famiglia, afferma che chi ha censurato come frammentarie le proposte governative in materia non tiene conto che il divorzio incide su un complesso di leggi informate ad opposti principi e presenta quindi una naturale incapacità ad inserirsi armonicamente nell'attuale sistema se non apporta modificazioni di carattere complessivo. Il regime patrimoniale dei coniugi, della separazione personale, della tutela dei figli è infatti previsto in funzione di una famiglia inscindibile e deve essere pertanto contestualmente modificato per non creare un periodo di gravi ingiustizie e di situazioni assurde. Il divorzio che si vuole realizzare — egli rileva — presenta quindi incongruenze e carenze che si risolvono nella lesione di interessi degni di tutela e considerati esplicitamente nelle norme costituzionali e nel sistema della legislazione vigente.

Esaminando la disciplina prevista dal disegno di legge in confronto alle altre legislazioni, l'oratore osserva quindi che manca nelle norme in esame la previsione di un periodo di prova allorchè il giudice nutra dubbi sull'irrevocabilità della decisione di divorziare; inoltre altrove — egli prosegue — è previsto un più deciso intervento del pubblico ministero, maggiori cautele in ordine alla tutela dei figli, non si concede il divorzio se non dopo una certa età, mentre nel provvedimento in esame si accentua l'esclusiva facoltà dei coniugi di disporre su interessi che trascendono quelli individuali.

Il senatore Montini si sofferma quindi sull'assenza di coordinamento del disegno di

legge con l'attuale regime patrimoniale dei coniugi, affermando che occorre prima introdurre una regolamentazione adeguata alla realtà della situazione patrimoniale di questi e denunciando il pericolo che nei provvedimenti di urgenza (adottati sovente sulla base di mere risultanze formali) si assegnino al coniuge più debole ed incolpevole mezzi inadeguati alla reale situazione delle sostanze familiari, aggravando in tal modo le già notevoli insufficienze del regime della separazione personale; manca inoltre, — egli osserva — ogni previsione di risarcimento nell'ipotesi di divorzio per dolo o per colpa di un coniuge; assai grave è poi l'assenza di innovazioni in materia di annullamento (previste invece dai progetti sulla riforma del diritto familiare) la cui necessità è fuori discussione, di modo che mentre il provvedimento in esame affronta un argomento sul quale il Paese appare diviso, trascura ipotesi, quale quelle relative ai matrimoni non validamente contratti, sulle quali l'opinione pubblica appare unanime.

Carenze ancor più evidenti — prosegue il senatore Montini — devono registrarsi in ordine alla tutela dei figli, in quanto il provvedimento, invece di prevedere una disciplina volta ad attuare i precetti degli articoli 30 e 31 della Costituzione, opera un mero richiamo al codice civile, che ovviamente non aveva previsto questa situazione. Altre legislazioni prevedono invece l'intervento del pubblico Ministero, il giudice tutelare, la nomina di un tutore, un tribunale di famiglia, cui partecipano esperti con funzione attiva di consiglio e di indirizzo, un consiglio di tutela e finanche l'adozione da parte dei terzi nelle ipotesi di più grave trascuratezza da parte dei genitori. Il provvedimento proposto non considera invece situazioni che dovrebbe invece comprendere e ne include altre, discutibili sul piano della tutela del coniuge contro il quale si chiede il divorzio, non soddisfacendo in tal modo una impostazione organica e confermando la sua incapacità ad inserirsi nella legislazione vigente per assolvere il ruolo di una seria e coerente impostazione divorzista.

Il senatore Montini conclude dichiarando di aver voluto sottoporre alla Commissione le proprie osservazioni al fine di un esercizio responsabile della funzione dei legislatori ed affermando che il Gruppo della Democrazia cristiana non rinuncerà all'impegno in favore di una legislazione familiare che tuteli gli interessi sia della collettività che dei singoli cittadini.

Il seguito dell'esame è rinviato quindi ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Bosco e i Sottosegretari di Stato per le finanze Tantalò e per il tesoro Fada.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023), d'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina e Simonacci, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Il presidente Martinelli comunica che la 9^a Commissione permanente ha fatto pervenire una richiesta di proroga per l'emissione del parere e ricorda la prassi costantemente favorevole, presso la 5^a Commissione, all'accoglimento di richieste del genere. Egli, peraltro, anche come relatore sul provvedimento, non può fare a meno di sottolinearne l'urgenza, dovuta al fatto che l'ensione fiscale a favore di imprese che operano nel comune di Assisi ha ricevuto dalla magistratura, anche sulla base di una infe-

lice formulazione legislativa, una interpretazione estensiva, di portata tale da creare una situazione veramente anomala, dalla quale risulta, in base a calcoli effettuati, un vantaggio complessivo per gli operatori economici che ne beneficiano di 100 milioni giornalieri. È evidente, egli conclude, che occorre por fine a una tale situazione, anche se è controverso se si debba o meno cercare di provvedere anche per il passato, cioè se si debba o meno dare la possibilità di applicare retroattivamente il provvedimento in discussione trattandosi di una interpretazione autentica.

Il senatore Li Vigni, pur condividendo le osservazioni del Presidente circa l'urgenza di una soluzione, ritiene che la Commissione non possa decidere nella seduta odierna in quanto ha bisogno di dati esatti sulla portata dell'esenzione e di riflettere anche sull'opportunità di dare o meno carattere retroattivo al provvedimento.

Il senatore Bosso dichiara invece di ritenere prevalenti i motivi di urgenza e suggerisce di sollecitare l'emissione del parere da parte della 9ª Commissione. Interviene quindi il senatore Anderlini, il quale dichiara che in base a certi dati risulterebbe che la perdita complessiva dell'erario per la costituzione dell'oasi fiscale di Assisi, quale si è configurata anche attraverso le successive interpretazioni estensive dell'esenzione, oscilla tra i 10 e i 20 miliardi. Dopo aver fornito precise indicazioni su alcuni dei principali beneficiari dell'esenzione, l'oratore si associa alla richiesta di maggiori dati per il giudizio della Commissione e sottopone alla attenzione del Governo l'opportunità di approfondite indagini in merito a violazioni di legge connesse con l'esenzione a favore di Assisi (in proposito, egli afferma che si sarebbero verificati casi di merce importata in esenzione che non è neppure transitata per Assisi).

Il ministro Bosco, che prende successivamente la parola, sottolinea l'importanza del disegno di legge, non solo per gli aspetti quantitativi dell'esenzione ma anche perchè, nell'attuale situazione, si è di fronte ad una zona di privilegio tributario, incompatibile con i principi del nostro ordinamento. Egli

afferma quindi che l'Amministrazione finanziaria ha usato la massima severità per contenere i limiti dell'esenzione, anche se si è dovuta inchinare ai deliberati della magistratura, sia pure dopo avere esperito tutti i mezzi legali di resistenza. A questo proposito — egli aggiunge — il Governo è favorevole soltanto all'articolo 1 del disegno di legge, in modo da dare ad esso il carattere di vera interpretazione autentica che, anche indipendentemente da una piena retroattività, possa influire sui giudizi pendenti. Egli conclude quindi in tal senso, invitando la Commissione a limitarsi ad approvare il solo articolo 1.

A tali argomentazioni il sottosegretario Tantalò aggiunge una esposizione sul modo con il quale alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 2 contro l'avviso del Governo.

Anche il senatore Antonini si dichiara favorevole ad un rinvio per approfondire la questione della retroattività, pur se dal ritardo può derivare un danno notevole per l'erario; il senatore Nencioni sottolinea che, indipendentemente da ogni altra questione, l'aspetto più importante del provvedimento è quello di por fine ad una situazione insostenibile; ricorda inoltre che la Comunità economica europea ha vivamente protestato per l'esenzione concessa nel territorio di Assisi e che è stata estesa anche a prodotti soggetti a prelievo in base ai regolamenti comunitari; tali prelievi dovranno essere rimborsati alla Comunità. Egli conclude quindi affermando l'urgenza del disegno di legge, il quale dovrebbe avere il carattere di interpretazione autentica.

Il presidente Martinelli, riassumendo il dibattito, conclude che la Commissione appare orientata ad attendere il parere della 9ª Commissione e ad acquisire maggiori dati, che il Governo dovrebbe rapidamente fornire. Egli aggiunge infine che, se le affermazioni del senatore Nencioni fossero esatte, si determinerebbe un onere per lo Stato in seguito alla necessità di restituire i prelievi alla Comunità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« Aumento del Fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (929).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce brevemente il senatore Efsio Corrias, illustrando le finalità del disegno di legge, con il quale viene aumentato il fondo di dotazione del Banco di Sardegna esaudivendo una richiesta dello stesso Istituto formulata ormai tre anni or sono. Dopo aver rilevato l'attuale insufficienza del fondo di dotazione, il relatore fornisce analitici dati sull'attività del Banco di Sardegna, dai quali risulta chiaramente l'asserita insufficienza. Dopo avere illustrato le modifiche allo stato del Banco volte a rendere possibile al disegno di legge in discussione di spiegare i suoi effetti, il relatore chiede l'approvazione del provvedimento.

Le osservazioni del relatore sono in gran parte condivise dal senatore Pirastu, il quale peraltro afferma che tale accordo non implica adesione a tutta la politica seguita dal Banco di Sardegna. Egli si pronuncia a favore del disegno di legge, insistendo in particolare sull'attuale necessità di interventi nell'agricoltura sarda, che subisce un momento di grave crisi e conclude annunciando l'astensione dei senatori comunisti sull'articolo 2 del disegno di legge, ritenendo che il Ministero del tesoro sia già sufficientemente rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il senatore Bosso chiede quindi notizie a proposito di un precedente conferimento dello Stato al Banco di Sardegna ed il relatore Corrias fornisce dati sulla distribuzione operata dall'Istituto di tale somma tra le varie destinazioni previste dalla legge che autorizzava il conferimento.

Successivamente, il sottosegretario Fada, dopo aver preso atto del favorevole orientamento della Commissione, presenta un emendamento all'articolo 4, volto a rendere possibile l'utilizzazione delle somme stanziare a copertura della spesa nel fondo globale dell'esercizio 1968 in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Senza dibattito, sono infine approvati i quattro articoli (con l'astensione dei senato-

ri comunisti sull'articolo 2 e le modifiche sopra indicate all'articolo 4) ed il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
 - « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
 - « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
 - « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
 - « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
 - « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
 - « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
 - « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso ieri: prosegue il dibattito sull'articolo, formulato dal Ministro, sull'argomento del « tempo pieno ».

Interviene il senatore Pellicanò per sottolineare il valore fondamentale delle scelte proposte ai fini di porre riparo ad uno dei più gravi aspetti degenerativi del mondo universitario. Nell'esaminare il testo dell'articolo, egli dice accettabili le parti relative alla determinazione dei doveri dei docenti, men-

tre esprime il timore che possa svuotare di contenuto i principi precedentemente stabiliti, quanto invece previsto circa le facoltà, specie in ordine a un certo tipo di attività professionale che verrebbe consentito. Egli conclude affermando che senza pagare un dato prezzo non si può pensare di cambiare la vita degli atenei e di trasformare le Università in centri propulsori della cultura, della scienza e delle professioni nella nostra società.

Si passa quindi all'esame di alcuni emendamenti. Il senatore Codignola propone di stabilire, in ordine agli obblighi di presenza nell'Università, che sia la Giunta di ateneo a determinare il tempo che il docente dovrà mettere a disposizione degli studenti nelle Università: tale presenza (secondo l'emendamento) dovrà impegnare almeno quattro giorni la settimana, indipendentemente dal tempo destinato alle attività di studio, didattiche e di ricerca ed alla partecipazione agli organi collegiali, ed il relativo orario dovrà essere pubblico.

Non consentono con la proposta predetta i senatori Spigaroli, Romano, Franca Falcucci e Fortunati: a loro avviso l'orario minimo dovrà essere invece stabilito per legge, mentre le eventuali necessarie integrazioni (aggiunge il senatore Fortunati) potranno essere disposte a livello d'ateneo.

La senatrice Franca Falcucci suggerisce poi di prevedere le modalità di coordinamento per le singole attività didattiche, mentre il senatore Germanò fa presente l'opportunità che, nella determinazione di eventuali integrazioni d'orario, gli organi d'ateneo debbano sentire i docenti interessati.

Indi il senatore Carraro, per un chiarimento dei termini usati nel dibattito, precisa il significato dell'espressione « attività didattica »: essa comprende — dice l'oratore — sia l'insegnamento collegiale, impartito in lezioni e seminari, sia i colloqui con i singoli studenti. Propone pertanto che alla competenza della Giunta d'ateneo sia affidato il compito di determinare il maggior tempo di presenza giudicato necessario, rispetto a quello stabilito dal progetto del Ministro, di dodici ore, in relazione alle esigenze dei singoli settori di insegnamento

(senza distinguere quindi tra didattica individuale e didattica collettiva).

Convengono la senatrice Franca Falcucci ed il senatore Dinero (quest'ultimo sottolinea comunque l'esigenza di intensi rapporti tra docente e discente).

Una differenziazione invece fra « attività didattiche e per i rapporti con gli studenti che hanno carattere collettivo », ed « attività di carattere individuale » è ritenuta necessaria dal senatore Piovano, anche ai fini degli obblighi di presenza: egli formula quindi, con tale impostazione, un emendamento al secondo comma del testo del Ministro ed un ulteriore emendamento allo emendamento del senatore Codignola.

Il senatore Cassano si dice non in disaccordo: tuttavia accenna alle difficoltà pratiche che occorrerebbe affrontare per disciplinare con norme cogenti il secondo tipo di attività didattica. Il senatore Codignola è invece disposto ad accogliere il secondo emendamento del senatore Piovano.

Indi il relatore Bertola riassume i termini del dibattito, lusinggiando le varie posizioni emerse. Poi, su proposta del Ministro i lavori vengono sospesi, per consentire la formulazione di un testo concordato.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, viene ripresa alle ore 11,35).

I senatori Cassano e De Zan presentano un emendamento tendente a distinguere fra « attività didattiche comuni e di gruppo » ed « incontri individuali con gli studenti »; l'emendamento prevede inoltre — per quanto riguarda gli incontri individuali — che i relativi termini di tempo siano proposti dal docente e sottoposti all'approvazione della Giunta di ateneo.

Consentono con la prima parte dell'emendamento i senatori Carraro e Piovano (quest'ultimo ritira il primo dei due emendamenti da lui proposti). Si pronunciano in senso favorevole anche il relatore ed il Ministro, e la Commissione accoglie la prima parte dell'emendamento dei senatori Cassano e De Zan.

Indi il senatore Carraro propone che, nelle dodici ore settimanali (previste nel testo del Ministro) di presenza del docente

nell'Università, siano compresi, non solo le attività didattiche comuni e di gruppo, ma anche gli incontri individuali con gli studenti: il senatore Carraro avverte che sarebbe favorevole, in tal caso, anche alla seconda parte dell'emendamento dei senatori Cassano e De Zan.

Su quest'ultima proposta segue un dibattito: intervengono il senatore Codignola, per chiarire il senso della distinzione, accolta dalla Commissione, fra i due tipi di attività didattica; il senatore Romano, per lumeggiare le funzioni nuove del docente in un'Università rinnovata; il senatore Cassano, per sottolineare la necessità degli incontri fra i docenti e gli studenti; il senatore Carraro, per ulteriormente chiarire il proprio orientamento.

Dopo una dichiarazione del Ministro sul senso del nuovo impegno di presenza che s'intende chiedere ai docenti universitari, il relatore Bertola, in via conciliativa, suggerisce di stabilire che, per quanto riguarda le attività didattiche, tanto comuni o di gruppo, quanto individuali per incontri con gli studenti, il docente sia tenuto ad assicurare la sua presenza nelle Università per almeno quindici ore settimanali: la Giunta di ateneo determinerà, nell'ambito del predetto orario e d'intesa con i docenti, il tempo disponibile per gli incontri individuali con gli studenti.

Consentono i senatori Codignola, Carraro e Cassano, che ritirano il loro emendamento; dissentono i senatori Sotgiu e Piovano.

L'emendamento presentato da quest'ultimo senatore è quindi respinto dalla Commissione, che accoglie invece l'emendamento del relatore, con una modifica, proposta dal senatore Cassano dopo un intervento del senatore Sotgiu (sulla votazione di questa si astengono i senatori Codignola e Dinaro): sostituisce il Consiglio di corso di laurea alla Giunta di ateneo.

Su proposta del Ministro, poi, viene accantonato un emendamento del senatore Codignola relativo alla prima applicazione delle predette disposizioni sul tempo pieno nei confronti dei docenti in servizio all'entrata in vigore del provvedimento.

La Commissione accoglie quindi i primi cinque commi dell'articolo, con gli emendamenti sopra indicati.

È preso in esame il comma che contiene il divieto di esercitare determinate attività (commerciali, industriali e di consulenza, presso enti pubblici o privati).

L'onorevole Ferrari-Aggradi chiarisce che la norma introduce una disciplina parallela a quella vigente in materia per il pubblico impiego.

I senatori Pegoraro, Piovano, Sotgiu e Papa chiedono che sia vietata anche la « direzione e conduzione » di imprese agrarie, affinché sia chiaro (essi precisano) che fra le attività industriali sono considerate anche quelle agricole.

Convengono sulla portata dell'emendamento i senatori Codignola, Antonicelli, il relatore ed il Ministro: essi peraltro esprimono perplessità sulla sua formulazione e invitano i presentatori a non insistere per la sua votazione. I senatori Burtulo e Noè si dichiarano invece contrari a casistiche minute.

L'emendamento è infine accantonato, con riserva di un maggior approfondimento quanto alla sua stesura e con l'intesa che sarà preso in esame nuovamente ancora in sede referente.

Seguono altri due emendamenti: il primo è del senatore Dinaro, e tende a sopprimere l'aggettivo « stabile » riferito all'opera di consulenza oggetto del divieto di cui trattasi; il secondo è dei senatori Sotgiu, Romano e Papa, e tende alla soppressione dell'aggettivo « ordinari » riferito agli albi professionali (nei quali i docenti universitari non potranno essere iscritti).

Dopo chiarimenti dei senatori Spigaroli e Bertola, il senatore Dinaro ritira il proprio emendamento; esso peraltro viene ripresentato dai senatori Sotgiu, Romano e Papa, e messo ai voti, è respinto dalla Commissione. Viene approvata invece la soppressione dell'aggettivo « ordinari » sopra ricordato.

Indi il sesto comma è accolto nel testo emendato.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, viene ripresa alle ore 17,30).

Sul settimo comma, relativo a incarichi di insegnamento presso accademie militari o altre istituzioni di formazione professionale superiore organizzate dalle amministrazioni dello Stato, intervengono i senatori Romano (questi preferirebbe un distacco dei docenti interessati) Burtulo, Antonicelli, Spigaroli, Sotgiu, Iannelli e Fortunati; il Ministro sottolinea la funzione pubblicistica delle istituzioni in questione; indi il senatore Fortunati propone un emendamento sostitutivo, poi accolto dalla Commissione, che approva anche il comma nel testo emendato (si dirà « attività di insegnamento » anziché « incarico di insegnamento »).

Si prende in esame l'ottavo comma, concernente prestazioni o compiti di ricerca, compiuti sulla base di convenzioni con enti pubblici (i loro proventi dovranno affluire alle università, dalle quali, verranno distribuiti a coloro da cui si contribuì allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca).

Il relatore Bertola accenna al problema delle forniture di materiali e di attrezzature durevoli, chiedendosi se questi possano considerarsi « proventi ». Intervengono sull'argomento i senatori Fortunati, Carraro e Sotgiu; quest'ultimo, nel dichiararsi favorevole alla norma, propone un emendamento per la distribuzione dei proventi ai dipartimenti. Seguono alcune osservazioni dei senatori Cassano e Piovano. Dal senatore Codignola poi si accenna al problema, sollevato dal senatore Fortunati, delle prestazioni compiute non in base a convenzioni, e si propone un emendamento sul punto.

Il senatore Iannelli illustra a sua volta un emendamento di natura tecnica, relativo alla capacità dell'Università a stipulare convenzioni.

Ai vari oratori replicano il relatore ed il Ministro, invitando ad accogliere il testo proposto.

I proponenti non insistono e la Commissione accoglie il comma senza emendamenti.

Si passa al comma nono: riguarda l'« elenco speciale » allegato all'albo professionale in cui i docenti di ruolo potranno iscriversi.

Il senatore Codignola propone la sostituzione del secondo periodo del comma (concerne le modalità di istituzione e tenuta di detto elenco) con una disposizione tendente ad autorizzare gli iscritti nell'elenco in parola ad esercitare attività professionale entro limiti da precisare in successive norme dell'articolo in esame.

Aderisce all'emendamento il senatore Iannelli (che vi propone una modifica formale) chiedendo inoltre di sostituire, nel primo periodo, alla espressione: « elenco speciale allegato all'albo », la seguente: « albo speciale ».

Intervengono i senatori Sotgiu, Zaccari, Cassano e Carraro. Quest'ultimo solleva un quesito relativo al detto albo speciale sotto il profilo dell'ipotesi di esercizio abusivo della professione.

Il Ministro della pubblica istruzione fa presente, a questo punto, l'opportunità che il testo inizialmente proposto non venga modificato, essendosi su di esso raggiunto il concerto dei Ministri competenti in materia di ordini professionali.

Seguono altri interventi dei senatori Codignola (che trasforma da sostitutivo in aggiuntivo il proprio emendamento) Sotgiu, Romano, Spigaroli, Giardina e del relatore Bertola.

Quindi il senatore Iannelli dichiara di mantenere il proprio emendamento, mentre i senatori Romano, Papa e Sotgiu ne presentano uno uguale ed il senatore Codignola si riserva di ripresentare il proprio in una successiva fase del dibattito.

Sugli emendamenti del senatore Iannelli e dei senatori Romano ed altri il Ministro si rimette alla Commissione, che quindi approva l'emendamento stesso ed il comma in esame conseguentemente modificato.

Si passa al comma successivo: dispone che il Consiglio di dipartimento possa autorizzare, per esigenze scientifiche e didattiche, attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale da parte di docenti iscritti nell'albo speciale; le condizioni ed i limiti di esercizio di tali attività saranno stabiliti dalla giunta di Ateneo.

Il senatore Codignola illustra un emendamento sostitutivo: esso prevede che la Giunta di ateneo, per riconosciute esigenze scientifiche e didattiche, possa autorizzare, nell'ambito o per conto del dipartimento, lo svolgimento, da parte dei docenti iscritti nell'elenco speciale, di consulenze e attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionale; di tali attività, anche se prestate a titolo gratuito, il dipartimento dovrà essere informato, mentre le tariffe relative saranno stabilite dal dipartimento, e i proventi versati direttamente all'Università e ripartiti secondo le stesse modalità stabilite per le prestazioni o le attività di ricerca convenzionate (la parte dei proventi destinata al singolo docente non potrà comunque superare complessivamente due volte l'ammontare dello stipendio maggiorato della indennità di pieno tempo).

(La seduta, sospesa alle ore 19,50, è ripresa alle ore 20,20).

Il senatore Romano, quindi, illustra un emendamento tendente a sostituire il comma con una disposizione la quale mira a stabilire che il docente di ruolo iscritto nell'albo speciale non possa esercitare attività professionale di carattere (egli sottolinea) « privato »; a chiarimento della portata della norma, il senatore Sotgiu precisa poi che « privata » non deve considerarsi l'attività svolta in funzione e per conto del dipartimento, anche all'esterno dell'Ateneo.

Perplessità sull'emendamento del senatore Codignola e riserve su quelle del senatore Romano sono espresse dal relatore Bertola. Dopo un chiarimento del senatore Piovano, il senatore Codignola esprime l'avviso che il senso dell'emendamento da lui proposto sia implicito nella adozione dell'albo speciale già approvato dalla Commissione, con una deliberazione che giudica anche preclusiva nei confronti di proposte tendenti a consentire in qualche misura attività professionali private.

Su quest'ultimo punto replica il senatore Carraro: egli dice che la previsione degli albi speciali ha, in via di massima, solo il significato di subordinare l'esercizio profes-

sionale a condizioni, che si tratta ora di stabilire.

Dopo tale precisazione del senatore Carraro, i senatori Piovano e Sotgiu dichiarano a nome degli altri proponenti, di non ritenere superfluo l'emendamento dei senatori comunisti e pertanto di non poter addivenire all'invito (precedentemente loro rivolto dal senatore Codignola), di non insistervi; non ne chiedono peraltro la votazione, in attesa della formulazione delle norme relative alla disciplina dell'attività di cui si tratta.

Indi viene illustrato dal senatore Iannelli un ulteriore emendamento sostitutivo del comma: propone che il Consiglio di dipartimento, per riconosciute esigenze scientifiche e didattiche, possa autorizzare lo svolgimento, per quanto possibile nell'ambito del dipartimento, di attività applicative aventi per contenuto prestazioni di carattere professionali; le relative modalità ed i criteri di ripartizione dei proventi saranno stabiliti dal Consiglio di dipartimento.

Consentono con l'emendamento i senatori Noè (il quale rileva l'importanza della pratica professionale ai fini dell'insegnamento e della ricerca), Zaccari (che sottolinea la necessità di tutelare i diritti quesiti), e Cassano, che propone una modifica formale.

Il senatore Arnone si dice convinto della possibilità di una intesa, suggerendo la soppressione dell'espressione: « per quanto possibile nell'ambito del dipartimento », riferita alla attività professionale autorizzata.

Segue una precisazione del Ministro: fra l'altro egli fa presenti le attuali insufficienze delle attrezzature universitarie, sottolineando l'aspetto caratterizzante della clausola che fa dipendere lo svolgimento delle attività professionali in questione dalle decisioni degli organi universitari.

Quindi il senatore Codignola chiarisce che intendimento dei senatori socialisti non è quello di escludere attività professionali svolte fuori dell'ambiente e delle sedi universitarie, ma solo di esigere che tale attività sia non privatistica, ma soddisfi riconosciute esigenze scientifiche e didattiche, e sia fatta per conto del dipartimento. Formula quindi un nuovo testo del proprio emendamento.

Seguono altri interventi; il senatore Spigaroli lueggia le differenze fra i due emendamenti del senatore Codignola e del senatore Iannelli; il senatore Carraro mette in evidenza tutta la gamma delle attività che rimarrebbero sottratte alla disciplina proposta dal senatore Codignola, a suo avviso quindi inutilmente rigoristica e non equa.

Ha quindi la parola il relatore che, dopo aver ricordato gli sforzi compiuti dalle varie parti per raggiungere una intesa, si domanda se non sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento, nell'intento di arrivare ad una soluzione concordata sul qualificante tema in esame, sul quale (egli aggiunge a titolo personale) sarebbe sconcerante che proprio in questo momento politico, i partiti di maggioranza non riuscissero ad intendersi.

Replica il senatore Codignola, per ricordare la linea, sempre seguita dal suo gruppo politico (linea, egli avverte, che non si intende abbandonare) volta a raccogliere sui problemi della scuola i più larghi consensi e non solo quello dei settori che sostengono il Governo.

Anche il senatore Sotgiu, in una breve replica alle parole del relatore, fa presente che i senatori comunisti hanno accettato il metodo di lavoro seguito perchè impostato non nei termini di rigidi schieramenti politici: qualora questi dovessero essere riproposti, il gruppo comunista (egli dice quindi) non avrebbe altra strada che lasciare alla maggioranza ogni ulteriore responsabilità in ordine all'ulteriore corso dei lavori.

Indi l'onorevole Ministro, nel dare atto del contributo, accolto con la massima disponibilità da parte della maggioranza, fornito dai settori di opposizione, invita a riprendere i termini sostanziali del dibattito.

Dopo aver esaminato nuovamente le norme proposte dal senatore Codignola e dal senatore Iannelli, sottolinea punti di divergenza e di convergenza e si domanda se nel merito la maturazione del problema sia piena.

I senatori Romano e Piovano chiedono quindi che si passi alla votazione, a cominciare dall'emendamento da loro proposto mentre il senatore Spigaroli si dichiara propenso ad una sospensione del dibattito. Non

consentono i senatori Codignola, Romano e Sotgiu (i due ultimi chiedono, se mai, che la Commissione si pronunci con un voto anche su questo punto).

Segue un intervento del senatore Cassano, che, tornando sui due emendamenti più volte ricordati, giudica le divergenze più formali che sostanziali.

Hanno ancora la parola, quindi, i senatori Codignola, Piovano, Carraro, Iannelli, Cassano, Spigaroli, De Zan.

Indi il senatore Chiariello avanza formale richiesta di rinvio per essersi i lavori protratti — egli rileva — oltre i limiti delle possibilità fisiche dei componenti della Commissione.

Analogo invito è fatto anche dal Ministro della pubblica istruzione, e quindi il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,35.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

*Presidenza del Vice Presidente
AVEZZANO COMES*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Alessandrini, per le poste e le telecomunicazioni Volpe e per la marina mercantile Mannironi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici** » (1015), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Sammartino, richiama brevemente l'esposizione da lui fatta nella seduta del 22 gennaio, nel corso della quale fu richiesta l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Abenante, Raia, Lucchi, Piccolo e Perri di-

chiarano che voteranno a favore del disegno di legge.

Dopo un intervento del sottosegretario Volpe, sono approvati i sei articoli, i tre allegati ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1964, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità » (950);

« Integrazione e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (951).

(Rinvio della discussione).

Il senatore Fabretti, dopo aver ricordato l'impegno assunto dal ministro Vittorino Colombo per un approfondito dibattito sulla politica marittima del Governo, chiede che la discussione dei disegni di legge sia rinviata alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la soluzione della crisi di Governo di cui oggi si parla: appare infatti inopportuno e superfluo, a suo giudizio, esaminare oggi provvedimenti che coinvolgono la politica del Governo nel settore navale, quando vi è la possibilità che questa politica possa esser mutata da un nuovo titolare del Dicastero.

Sulla proposta si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Lucchi, Sema e Cavalli, che si dichiarano favorevoli al rinvio, nonchè i senatori De Matteis e Andò, che invece si dichiarano contrari.

Interviene quindi il relatore, senatore Genco, il quale sottolinea il carattere di estrema urgenza rivestito da entrambi i disegni di legge, che, sottolinea l'oratore, tendono a porre un freno proprio a quel progressivo decadimento della nostra flotta più volte lamentato dai senatori dell'opposizione: si dichiara pertanto contrario alla proposta del senatore Fabretti.

Anche il sottosegretario Mannironi si dichiara contrario al rinvio della discussione: oltre a concordare con quanto detto dal relatore circa l'urgenza dei provvedimenti, il rappresentante del Governo fa presente che la normativa in tema di provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto è scaduta sin dal dicembre 1968 e che, d'altra parte, giacciono attualmente inevase presso l'IMI,

per mancanza di possibilità di finanziamento, numerose domande di credito.

Dopo un intervento del Presidente, su proposta del senatore De Matteis, alla quale si associa il senatore Fabretti, la Commissione delibera di discutere nella prossima settimana i provvedimenti in questione.

« Modifica dell'articolo 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (547), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Lucchi, chiarendo che il disegno di legge tende a riparare ad un mero errore materiale contenuto nella legge n. 7 del 1969, con la quale fu convertito il decreto-legge n. 1233 del 18 dicembre 1968.

Dopo brevi interventi del senatore Andò e del sottosegretario Alessandrini, è approvato l'articolo unico del disegno di legge.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 610

Il senatore Aimoni chiede che il disegno di legge n. 610, concernente gli assistenti di volo, sia posto all'ordine del giorno della prima seduta che si terrà nell'entrante settimana.

Il Presidente si riserva di decidere.

La seduta termina alle ore 11,15.

INDUSTRIA (9^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

*Presidenza del Vice Presidente
COLLEONI*

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Magrì.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate » (496), d'iniziativa dei senatori Poerio ed altri;

« **Percentuale di succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate "aranciate"» (585), d'iniziativa dei senatori Perrino ed altri.**

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato).

Il presidente Colleoni, dopo aver comunicato che il relatore, senatore Catellani, si è dovuto allontanare da Roma a causa di un lutto familiare, esprime, anche a nome dell'intera Commissione, le sue più sincere condoglianze allo stesso senatore Catellani e chiede se la Commissione ritenga opportuno proseguire la discussione dei due disegni di legge nella odierna seduta.

Dopo interventi dei senatori Perrino, Veronesi, Latanza, Trabucchi, Dosi, Segnana e del presidente Colleoni, viene deciso di proseguire la discussione.

Il presidente Colleoni dà comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti preannunciati dal ministro Magri nella seduta di ieri e successivamente presentati dai senatori Attaguile e Noè, d'intesa con lo stesso ministro Magri.

Dopo che il ministro Magri ha fornito taluni chiarimenti richiestigli dagli oratori intervenuti nel dibattito della seduta di ieri, il senatore Dosi manifesta vivo apprezzamento per la relazione svolta, nella seduta del 7 maggio 1969, dal senatore Catellani ed afferma che le argomentazioni avanzate dal relatore solo in parte vengono a cadere in seguito alle modificazioni suggerite dal rappresentante del Governo e dai senatori Attaguile e Noè. In particolare, l'oratore sostiene che nulla assicura che la riduzione — peraltro temporanea — del carico fiscale sia tale da compensare completamente gli aggravii di costo che conseguiranno dalla eventuale approvazione delle norme in questione. Il senatore Dosi manifesta poi talune perplessità circa l'opportunità di introdurre, in una legislazione che tende alla protezione del consumatore, norme che mirano al sostegno della produzione. Sarebbe stato più opportuno — conclude il senatore Dosi — introdurre, accanto alle attuali aranciate, altre bibite con un contenuto di succo d'arancia pari al 18 per cento, lasciando

liberi i consumatori di scegliere tra i due tipi.

Il senatore Attaguile afferma tra l'altro che le norme in discussione favoriranno soprattutto i piccoli produttori di arance e consentiranno lo sviluppo della produzione senza incidere sui prezzi e quindi sul consumo: la riduzione d'imposta consentirà infatti di assorbire l'aggravio dei costi. L'oratore illustra quindi gli emendamenti concordati con il rappresentante del Governo.

Seguono interventi dei senatori Veronesi (il quale manifesta numerose perplessità circa le norme in questione), Perrino (per il quale le disposizioni suggerite sono opportune ed urgenti), De Leoni (che lamenta, tra l'altro, la distruzione di ingenti quantità di arance decisa per evitare crolli dei prezzi), Minnocci (secondo il quale è indispensabile accertare preliminarmente l'onere che si assume lo Stato con le norme in questione ed affrontare i problemi di fondo del settore con una valida politica di esportazioni e con l'introduzione di bibite di succo d'arancia, accanto alle aranciate), Noè (favorevole al provvedimento) e Latanza (anch'egli favorevole).

Il ministro Magri, prendendo brevemente la parola per la replica, osserva, riferendosi ad un rilievo mosso dal senatore Dosi, che le norme in discussione non innovano il sistema previsto dall'attuale legislazione, ma modificano esclusivamente la percentuale di succo d'arancia prescritta, poichè tendono a determinare una maggiore corrispondenza tra il contenuto delle bibite in questione ed il nome con cui vengono poste in commercio; dopo aver fornito taluni chiarimenti circa la posizione assunta dall'Italia in sede comunitaria sulla disciplina del settore di cui si discute e circa la questione della distruzione dei quantitativi di arance, il rappresentante del Governo ricorda che il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro è stato emesso dopo i contatti che erano stati presi con il Ministero delle finanze; conclude osservando che gli sgravi fiscali previsti sono tali da riequilibrare lo onere derivante dall'aggravio dei costi e ribadendo il suo favore per i disegni di legge con le modificazioni suggerite.

La Commissione passa quindi all'esame delle singole disposizioni. Dopo che i senatori Minnocci, Cavezzali, Veronesi, Dosi e De Leoni hanno dichiarato che si asterranno dalla votazione, la Commissione approva i due provvedimenti in un testo unificato, composto di due articoli e risultante dall'accoglimento degli emendamenti presentati dai senatori Attaguile e Noè, d'intesa con il ministro Magrì. Resta inteso che il titolo del provvedimento approvato nel testo unificato è il seguente: « Aumento del contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate ».

La seduta termina alle ore 12,40.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

In apertura di seduta, il senatore Angelini, con riferimento al processo verbale della seduta della Commissione svoltasi il 22 gennaio scorso, dichiara di non essere stato presente al momento in cui fu annunciato, dai rispettivi presentatori, il ritiro dei disegni di legge nn. 1011 e 1013, concernenti la sospensione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue dei coltivatori diretti.

Il senatore Palazzeschi chiede notizie al Governo sui motivi per cui non è stata ancora convocata la Commissione parlamentare incaricata di dare il parere sui provvedimenti delegati per il riordinamento delle norme in materia di pensioni. Dopo brevi interventi dei senatori Varaldo e Bermani, il

sottosegretario Rampa assicura che informerà al più presto la Commissione in merito al suddetto argomento.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il trattamento degli istruttori dei centri di addestramento professionale » (1045), di iniziativa dei deputati Storchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

In assenza del relatore, riferisce in senso favorevole il senatore Pozzar, che illustra le finalità del disegno di legge, inteso ad avviare ad adeguata soluzione il problema del trattamento economico degli insegnanti dei corsi di addestramento professionale.

Aperta la discussione, il senatore Di Prisco preannuncia il suo voto favorevole, invitando nel contempo il Governo a predisporre gli strumenti necessari per regolamentare nel complesso la materia dell'addestramento professionale.

Il senatore Robba, pur dando atto delle finalità che il provvedimento intende perseguire, dichiara che si asterrà dal voto nel timore dei danni che potrebbero derivarne per la chiusura di scuole di addestramento professionale dovute all'iniziativa privata.

La senatrice Dolores Abbiati Greco si associa, a sua volta, alle dichiarazioni del senatore Di Prisco.

Il senatore Pozzar, replicando, nega che il provvedimento possa determinare le conseguenze paventate dal senatore Robba. Il sottosegretario Rampa, riconosciuta la portata settoriale del provvedimento, del quale è tuttavia viva l'attesa, dichiara che il Governo è consapevole che con esso non possono certo risolversi, nel loro complesso, i problemi dell'addestramento professionale dei lavoratori.

La Commissione approva, quindi, i due articoli nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Robba, che prende atto delle assicurazioni del relatore, il disegno di legge nel suo complesso.

« **Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale** » (969), d'iniziativa dei deputati Nucci e Polotti, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il Presidente comunica che la Presidenza del Senato, in accoglimento della richiesta unanime della Commissione, ha deferito il disegno di legge in titolo alla sua deliberazione.

In assenza del relatore, il senatore Pozzar riferisce in senso favorevole sul provvedimento, inteso ad integrare, modificare e meglio interpretare taluni punti della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Senza discussione, la Commissione approva i tre articoli nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e, infine, il disegno di legge nel complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense** » (760), d'iniziativa dei senatori Mannironi ed altri.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Torelli, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, che propone talune modificazioni alla legislazione vigente per assicurare un aumento dei minimi delle pensioni di vecchiaia spettanti alle categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché l'aumento delle relative pensioni di invalidità e l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore delle predette categorie.

Il relatore conclude proponendo di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Il sottosegretario Rampa dichiara che il Governo non si oppone a tale richiesta, riservandosi di approfondire la portata di alcuni articoli del provvedimento.

Il senatore Vignolo afferma che il Gruppo comunista è favorevole sul merito del disegno di legge, ma tiene a sottolineare che provvedimenti del genere debbano quanto meno essere inquadrati in un contesto generale, al fine di tener presenti anche le esigenze di altre categorie.

Il presidente Mancini dichiara di ritenere che l'atteso provvedimento di carattere generale in materia non potrà certo essere intralciato, ma piuttosto agevolato da provvedimenti settoriali, quali quello in esame.

Dopo interventi dei senatori Varaldo e Robba, in senso favorevole al disegno di legge, prende la parola il rappresentante del Governo.

Riconosciute giuste le preoccupazioni manifestate, cioè di non creare, in conseguenza di provvedimenti settoriali, più gravi squilibri, il sottosegretario Rampa afferma che il Governo è sensibile all'esigenza di norme equitative in tema di quiescenza. Cita al riguardo taluni problemi per la cui risoluzione il Ministero del lavoro è intervenuto: quello della parificazione del trattamento di quiescenza per i dipendenti degli enti parastatali; il problema della cumulabilità della pensione sociale con assegni economici che non abbiano carattere di continuità; quello, ancora, dell'assistenza malattia nei confronti dei titolari di pensioni sociali che non siano a carico di altri.

A conclusione del dibattito, la Commissione, all'unanimità, dà mandato al Presidente di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione** » (136).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente ricorda che la Presidenza del Senato ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta della Commissione di assegnazione del disegno di legge in sede deliberante in conseguenza di due deleghe legislative in esso contenute.

Prendono brevemente la parola su tale argomento i senatori Angelini, Pozzar, Va-

raldo, Robba, Bisantis e il relatore Bermani.

Infine, su proposta del presidente Mancini che constata l'ampio consenso dei Commissari sul provvedimento, viene nominata una Sottocommissione (di cui sono chiamati a far parte i senatori Bermani, Bonatti, Bisantis e Robba) con l'incarico di approfondire l'esame degli articoli e di predisporre, d'intesa con il Governo, un nuovo testo da portare all'esame conclusivo della Commissione.

« **Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione** » (354), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario Rampa, precisato che sono in corso, da parte del Dicastero del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo con le organizzazioni sindacali, studi intesi a predisporre in materia un disegno di legge governativo, chiede il rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione, senza discussione, accoglie tale proposta e nomina una Sottocommissione incaricata di approfondire le norme del disegno di legge: ne faranno parte i senatori Fermariello, Bisantis e il presidente Mancini.

« **Modificazioni alle norme per la elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1307, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184** » (859), d'iniziativa dei senatori Morlino e Ricci.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Pozzar, riferisce sul disegno di legge, inteso a stabilire che gli organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali vengono rinnovati ogni cinque anni.

L'oratore, sottolineata l'esigenza di un opportuno collegamento con le disposizioni concernenti le altre Casse mutue, conclude

proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Dopo chiarimenti del sottosegretario Rampa su taluni quesiti posti dal senatore Varaldo, il rappresentante del Governo chiede il rinvio dell'esame del provvedimento per consentire al Ministero del lavoro più approfonditi accertamenti in materia.

La Commissione aderisce alla suddetta richiesta e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« **Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi** » (357), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Data l'assenza del relatore, la Commissione decide di rinviare l'esame del disegno di legge, invitando il Presidente, in considerazione dell'urgenza che la materia riveste, a porlo al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

*Presidenza del Presidente
MEDICI*

La seduta ha inizio alle ore 10.

Il Presidente informa i commissari delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza per la costituzione di quattro gruppi di lavoro in seno alla Commissione. Dopo interventi dei deputati Lucchesi, Morgana, Maraccini, Pirastu, De Leonardis, Milia, Pitzalis, Zappa e dei senatori Deriu, Cuccu, Orlandi, Ossicini, Pala e Murmura, la Commissione approva la distribuzione dei vari commissari nei seguenti gruppi di lavoro: 1) genesi e caratteristiche della criminalità (prevenzione e repressione); 2) condizioni agro-silvo-pastorali

(analisi e proposte); 3) stato dell'Amministrazione pubblica (analisi e proposte); 4) stato di attuazione del Piano di rinascita (analisi e proposte).

Il Presidente introduce quindi, con una breve relazione, il dibattito in merito ad alcune questioni procedurali ed organizzative, concernenti in particolare i poteri della Commissione ed i mezzi per lo svolgimento della sua attività. Intervengono su tali argomenti i senatori Deriu, Cuccu, Gianquinto e Pennacchio e i deputati Pirastu, Sabadini, Pitzalis, Maraccini, Camba, Trombadori, Zappa e Milia. Il Presidente riassume quindi le risultanze del dibattito in una serie di proposte conclusive sulle quali la Commissione concorda e invita i gruppi di lavoro a dare inizio alla loro attività.

La seduta termina alle ore 12,30.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sui disegni di legge:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536), d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri (*alla 5^a Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967 » (792) (*alla 3^a Commissione*);

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (872), d'iniziativa dei senatori Zacari ed altri (*alla 9^a Commissione*);

« Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio

e dell'Irpinia » (900-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri (*alla 7^a Commissione*);

« Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » (906) (*alla 8^a Commissione*);

« Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia » (956), d'iniziativa dei deputati Bressan ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5^a Commissione*);

« Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (969), d'iniziativa dei deputati Nucci e Polotti, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 10^a Commissione*);

« Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (978), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967 » (991), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 3^a Commissione*);

« Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea "A" della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145 » (1002) (*alla 7^a Commissione*);

« Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica » (1007), d'iniziativa dei deputati Evangelisti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

« Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1015), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'artico-

lo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 » (1035), d'iniziativa del deputato De Maria, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 11ª Commissione*);

« Modifica all'articolo 9, paragrafo 4, del "Regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 » (1048), d'iniziativa dei senatori Tanga e Sammartino (*alla 7ª Commissione*).

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova » (877) (*alla 8ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Venerdì 30 gennaio 1970, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (930-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
2. Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (947-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dall'ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 2 del giorno 30 gennaio 1970